

Registro dei revisori legali: entro il 30 novembre 2016 la comunicazione (o aggiornamento) delle caselle Pec. In caso di inosservanza sanzioni da 50 a 2.500 euro.

Con [circolare del 29 settembre 2016, n. 21](#), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Mef illustra le modalità ed i termini di comunicazione (o aggiornamento) delle caselle di Posta Elettronica Certificata (Pec) degli iscritti **nel Registro dei revisori legali**, in attuazione [dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135](#). Tale disposizione, infatti, ha esteso alla categoria dei **revisori legali**, alla stregua dei professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi. Per quanto concerne i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, come chiarito nel documento MEF-RGS, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione.

La casella PEC non può essere condivisa

Nella [circolare della Ragioneria](#) chiarito che ogni casella PEC comunicata dovrà, essere associata **univocamente ad un singolo iscritto**. Se la *ratio legis*, spiegano i tecnici ministeriali, è quella di consentire agli operatori economici ed ai professionisti di dotarsi di strumenti certificati per

dialogare con la PA, e a quest'ultima di estendere e potenziare l'offerta dei propri servizi telematici anche in favore degli stessi iscritti, motivi di coerenza e di sistematicità inducono ad **escludere la possibilità di utilizzare caselle "condivise" o "comuni"**, per esempio più professionisti che utilizzano in modo promiscuo una stessa casella PEC nell'ambito di uno studio associato, nonché quelle intestate ad altri revisori o a soggetti terzi.

Sanzioni applicabili in caso di omessa comunicazioni della Pec

Il [documento di prassi](#), infine, sottolinea che la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie che costituiscono parte essenziale del contenuto informativo del Registro dei revisori legali, ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati nei tempi previsti alla normativa, espone l'iscritto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 che al comma 2, lettera *b*), prevede una **specifico sanzione nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro** in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni al Registro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.